



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dott. Ettore Capizzi	Presidente
Dott. ^{ssa} Lucia Fanti	Consigliere
Dott. Nicola Saracino	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 1618 del ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2021**, trattenuta in decisione all'udienza del giorno **26/01/2022**, vertente

TRA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (c.f. 80213670583),
MINISTERO DELL'INTERNO (c.f. 80014130928), domiciliati in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA . (c.f. ADS80224030587), che li rappresenta e difende

APPELLANTI

E

domiciliata in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA,
presso lo studio dell'Avv.

APPELLATI

E

domiciliato in VIA
BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA,

APPELLATO

E

domiciliata in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA, presso lo studio dell'Avv.



APPELLATA

E

domiciliata in
VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA, presso lo studio dell'Avv. NARDOCCI
FRANCESCO (c.f. NRDFNC72B11H501H), che la rappresenta e difende
unitamente all'Avv. DE SIMONE RICCARDO (DSMRCR77P19H501V) VIA
BALDO DEGLI UBALDI, N. 8 00100 ROMA;

APPELLATA

E

Procuratore Generale presso questa Corte

INTERVENUTO

OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data
09/12/2020.

Conclusioni dell'appellante:

Conclusioni dell'appellato:

Conclusioni del P.G.:

FATTO E DIRITTO

Il Ministero Dell'interno Ed Il Ministero Degli Affari Esteri hanno proposto appello, al
quale resistono

, contro l'ordinanza del tribunale di Roma
che ha riconosciuto all'appellato la cittadinanza italiana *iure sanguinis*, da intendersi qui
richiamata.

L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del **26/01/2022**, con
concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.

L'appello fa leva:

sul decreto del 1889 col quale la Repubblica brasiliana dispose la c.d. "*Grande*



Naturalizzazione”, in virtù della quale tutti gli individui presenti sul territorio della repubblica brasiliana alla data del 15 novembre 1889 erano considerati cittadini brasiliani, salvo non dichiarassero espressamente – entro 6 mesi – di voler mantenere la cittadinanza di origine;

sulla conseguente di interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza che si verifica , in tutti i casi in cui l’avo dell’istante, oppure uno dei discendenti di quest’ultimo, acquisendo la cittadinanza locale abbia perduto, in base alle disposizioni al tempo vigenti, quella italiana, si è conseguentemente determinata l’impossibilità di trasmettere tale originaria cittadinanza ai propri discendenti, fino quindi, agli istanti;

sul principio dell’unicità della cittadinanza che permeava la materia della cittadinanza trovava nel Codice civile del 1865 ed in particolare nell’art.,11 (“*colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero*”);

sul rilievo che solo con la legge n.555 del 1912 venne previsto il diritto degli italiani emigrati a conservare la cittadinanza italiana.

Sulla base di questi argomenti l’appellante sostiene che nell’intervallo temporale tra il codice del 1865 e la legge del 1912 l’acquisto della cittadinanza straniera, senza una dichiarazione espressa di mantenimento della cittadinanza italiana, ne avrebbe comportato la perdita con conseguente interruzione della linea di trasmissione agli eredi.

Ne discenderebbe che ove il dante causa si fosse trasferito in Brasile prima del o nel 1889 (data del decreto di “*grande naturalizzazione*”) - rimanendo soggetto appunto alla naturalizzazione avvenuta in quell’anno e, ovviamente, senza aver manifestato la volontà, entro i previsti 6 mesi, di mantenere la cittadinanza italiana - lo stesso avrebbe automaticamente perso, per l’effetto, lo *status civitatis* italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi; in questo caso, chi fa richiesta di cittadinanza *iure sanguinis*, presso i Consolati brasiliani e/o i Comuni ha l’onere di presentare il documento nel quale il proprio avo ha manifestato la volontà di non perdere la cittadinanza italiana; se, invece, il dante causa fosse nato in Brasile prima del 1912 da avo italiano ivi trasferitosi in data non nota, non si avrebbe certezza se l’avo fosse o meno rimasto soggetto alla “*grande naturalizzazione*” ma essendo il di lui figlio nato in Brasile prima dell’entrata in vigore della legge n. 555/1912 – che ha riconosciuto la possibilità di conservare la cittadinanza italiana – avrebbe acquistato la cittadinanza brasiliana *iure soli* e, per ciò stesso, perso automaticamente quella italiana in base alle disposizioni dell’allora vigente codice del 1865, con conseguente impossibilità di trasmetterla agli eredi.



Su queste basi l'appellante denuncia la violazione dell'art. 11 del codice del 1865 dilungandosi nella disamina di una sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 1907 che a suo avviso avvalorava che l'accettazione, anche tacita, della cittadinanza di un altro stato determina la perdita di quella italiana e quindi la sua trasmissione iure sanguinis.

Deduce, infine che *“per non determinare un'ipotesi di rinuncia alla cittadinanza ex art. 11 del previgente Codice civile sarebbe necessario dimostrare che il proprio antenato fosse rimasto del tutto “alieno” al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici: tutti fatti che avrebbero portato alla rinuncia tacita della cittadinanza italiana, ammessa dalla Corte di Cassazione di Napoli.”*.

Osserva la Corte quanto segue.

Lo stesso appellante dichiara l'incertezza circa l'operatività nel caso in esame del decreto sulla naturalizzazione del 1889 per essere ignota la data di nascita dell'avo.

Ed allora non può essere invocata quella normativa che risulta irrilevante per la decisione del presente giudizio.

Resta da esaminare l'argomento secondo cui l'acquisto della cittadinanza brasiliana, iure soli, di un discendente (dell'avo italiano) nato in Brasile nel 1902 avrebbe determinato la perdita di quella italiana in forza dell'art. 11 del codice del 1865.

Né ricorrerebbero le condizioni per il recupero della cittadinanza, limitato dall'art. 13 del codice del 1865 a queste ipotesi: *“Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la recupera, purché:*

-Rientri nel regno con permesso speciale del governo;

-Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;

-Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno.”

Questa Corte intende dar seguito al proprio indirizzo avviato con le sentenze 1495/22; 1496/22; 3386/22; 3697/22; 4356/ 22; 4157/22; 4350/22; 4153/ 22; 4359/22, qui richiamate anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. civ. sez. III, 20/10/2021, n.29017).

Va premesso che l'art. 11 del codice civile del 1865 annette la perdita della cittadinanza a condotte volontarie di un cittadino italiano: l'acquisto di una cittadinanza straniera per nascita (ius soli) è, all'evidenza, estraneo al concetto di libera scelta e, se



inteso nel senso proposto dall'appellante, escluderebbe concettualmente la stessa trasmissione della cittadinanza iure sanguinis invece prevista nel codice del 1865 dall'art. 4 ("E' cittadino il figlio di padre cittadino") e dall'art. 7 ("Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina").

La formula adottata nell'art. 11 del codice civile del 1865 ("da colui che abbia ottenuto ...") è significativamente diversa da quella dell'art. 11 della legge 5.2.1992 n. 91 (Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera ...).

Ottenere implica il soddisfacimento di un'aspirazione, l'assecondamento di una volontà.

Acquistare (o possedere), invece, denota un risultato oggettivo che si realizza anche indipendentemente dalla volontà del soggetto.

La nascita determina, di per sé, l'acquisto di status e non il suo "ottenimento".

Significativo che lo stesso verbo risulti utilizzato per descrivere il fenomeno della capacità giuridica che, in base all'art. 1 del vigente codice civile, "si acquista dal momento della nascita."

In definitiva la nascita è un fatto al quale è collegabile unicamente l'acquisto di una situazione giuridica (inclusa la cittadinanza), giammai la sua perdita.

Sulla base di ciò deve disattendersi l'allegazione in diritto, sulla quale l'appello si fonda, della perdita della cittadinanza italiana per via della nascita in Brasile nell'anno 1902 di un discendente dell'avo italiano.

Né, in fatto, risultano provate le ulteriori ipotesi di perdita della cittadinanza il cui onere è a carico di chi contrasta la domanda volta al riconoscimento dello *status civitatis*.

L'appello è conseguentemente respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo con l'aumento per l'assistenza di più parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

- a) respinge l'appello;
- b) condanna i Ministeri appellanti, in solido, al rimborso in favore degli appellati delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro



6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma il giorno 26/06/2022.

Il Consigliere Estensore
Dott. Nicola Saracino

Il Presidente
Dott. Ettore Capizzi

